

SOLIDARIETÀ APPALTI

Al committente l'onere di gestione delle trattenute

L'obbligo riguarda i soggetti sostituiti d'imposta tra cui enti pubblici e condomini

Giorgio Cavelli

Committenti "arruolati" a pieno titolo nella tutela dei crediti erariali per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente operate manon versate dall'appaltatore e da tutti i subappaltatori che abbiano partecipato all'opera o al servizio. È l'effetto di quanto previsto nelle ultime bozze del Dl fiscale, che fa ritornare di attualità la valutazione di equilibrio tra adempimenti richiesti alle imprese (con relativi oneri) e risultati nel contrasto ai mancati versamenti. Le disposizioni prevedono dettagliatamente divieti, obblighi e procedure, secondo un sistema con le seguenti caratteristiche.

In tutti i casi di affidamento a un'impresa di un'opera o un servizio - compresa la subfornitura, la logistica, la spedizione, il trasporto e i contratti misti - da parte di un sostituto

d'imposta residente (sono, quindi, esclusi i privati, ma vi rientrano gli enti pubblici e i condomini), le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato - comprese quelle per le addizionali regionali e comunali - operate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nel corso della durata del contratto sono versate all'erario dal committente.

Allo scopo, viene previsto che l'impresa che ha effettuato le ritenute versi al committente, almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza, le somme necessarie su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato dalla committente all'appaltatrice (e da quest'ultima diffuso alle subappaltatrici).

Se, alla scadenza del termine sopra indicato, l'impresa appaltatrice o affidataria vanta crediti per corrispettivi verso l'impresa committente, alla comunicazione via pec può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi.

L'impresa almeno 5 giorni prima della scadenza deve versare le somme sul conto corrente indicato dal sostituto d'imposta

Assieme alla provvista (o alla richiesta di compensazione dei corrispettivi vantati), il committente riceve tramite pec dalle imprese partecipanti all'appalto l'elenco nominativo dei dipendenti che vi hanno preso parte, con l'indicazione delle ore lavorate in quell'opera/servizio, e di tutti i dati utili per riscontrare la correttezza del versamento da effettuare e compilare il relativo modello F24. L'appaltatrice riceve un'analogha comunicazione dai subappaltatori.

Il committente effettua il versamento delle ritenute senza possibilità di operare compensazioni con crediti propri, indicando in F24 il codice fiscale del soggetto per cui il versamento è eseguito e avvisando via pec entro cinque giorni le imprese della filiera (in mancanza dell'avviso o queste ultime devono avvisare l'Agenzia).

In deroga a quanto sopra, viene previsto il ripristino del versamento diretto all'erario da parte di ciascuna impresa della filiera, nel caso in cui queste ultime allegano alla comunicazione inviata alla committente una certificazione rilasciata telematicamente dall'Agenzia (e da riscontrare

RESPONSABILITÀ

1. Committente

È in carico al committente la responsabilità (con relative sanzioni amministrative e penali) di non aver versato quanto ricevuto nei termini, di non aver comunicato i dati del conto corrente in cui ricevere le somme o ha eseguito pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute

2. Imprese

Riguarda le imprese appaltatrici /subappaltatrici la responsabilità per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute ed in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento da parte di quest'ultimo

altrettanto telematicamente dal committente), che costituisce una sorta di «Dure fiscale», attestante determinati requisiti di solidità e correttezza fiscale fissati dal legislatore.

Viene, infine, introdotto un generale divieto di compensazione per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici relativamente al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

In tutti i casi in cui il committente non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento dovuto deve sospendere il pagamento dei corrispettivi (senza temere azioni esecutive), vincolando le somme al pagamento delle ritenute e dandone comunicazione alle Entrate entro 90 giorni, termine entro cui è ammesso il ravvedimento operoso (con oneri a carico di chi ha tardato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA